



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA AZIENDALE

Le plusvalenze nel mondo del calcio

Capital gains in the world of football

Relatore:
Prof. Marco Montemari

Rapporto Finale di:
Stefano Fioravanti

Anno Accademico 2021/2022

LE PLUSVALENZE NEL MONDO DEL CALCIO

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO: IL BILANCIO D'ESERCIZIO

1. Il bilancio d'esercizio

- 1.1 Il bilancio d'esercizio
- 1.2 La normativa sul bilancio
- 1.3 Principi di redazione del bilancio

2. Composizione del bilancio d'esercizio

- 2.1 Lo stato patrimoniale
- 2.2 Il conto economico
- 2.3 La nota integrativa
- 2.4 Il rendiconto finanziario

CAPITOLO SECONDO: LE PLUSVALENZE

1. Definizione di plusvalenza e concetti generali

2. Plusvalenze nel bilancio d'esercizio

- 2.1 Plusvalenze ordinarie
- 2.2 Plusvalenze straordinarie

3. Plusvalenze e reati finanziari

- 3.1 Plusvalenze fittizie
- 3.2 Plusvalenze nel mondo del calcio
- 3.3 Le inchieste sulle plusvalenze nel mondo del calcio

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di illustrare, in primo luogo, la conformazione del bilancio d'esercizio e di far comprendere, inoltre, come le plusvalenze incidano nella determinazione del reddito d'esercizio all'interno del bilancio, esplorando le problematiche che questa tematica sta generando nel mondo del calcio.

Il primo capitolo dell'elaborato ha l'obiettivo di sviluppare teoricamente l'argomento del bilancio d'esercizio: saranno descritti i principi contabili e le normative utili per la sua redazione e, successivamente, sarà illustrata la composizione del suddetto bilancio, con il ricorso a esempi reali.

Il secondo capitolo verte invece sulle plusvalenze: dalla definizione e dai concetti generali si arriverà a presentare la loro collocazione all'interno del bilancio d'esercizio e a delineare i modi attraverso i quali esse contribuiscono alla determinazione del reddito. Nella seconda parte del secondo capitolo vi è un focus sui reati finanziari inerenti alle plusvalenze, i quali trovano riscontro in una descrizione e in un'analisi dell'inchieste sulle plusvalenze nel mondo di calcio.

Si tratta di indagini che ha colpito numerosi club italiani, accusati di "avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti".

La scelta di trattare questo particolare caso, come esempio per spiegare al meglio i reati finanziari inerenti alle plusvalenze, è stato dettato da diverse motivazioni. Si tratta, in particolar modo, di un avvenimento estremamente attuale che ha visto coinvolte la maggior parte dei top team italiani, rimanendo per diverse settimane in tutte le prime pagine dei quotidiani e telegiornali italiani.

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO D’ESERCIZIO

1. Il bilancio d’esercizio

1.1 Aspetti introduttivi

Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, con lo scopo di perseguire il principio di verità e accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo di riferimento, nonché il risultato economico d’esercizio.

Il bilancio d’esercizio è il principale strumento di interlocuzione con gli stakeholder che ruotano attorno all’azienda; proprio per questa ragione è indispensabile interpretarlo correttamente, sia per i soggetti interni come dirigenti o manager che hanno il compito di monitorare l’andamento della gestione, che per i soggetti esterni che intendono avviare relazioni d’affari con l’impresa.

Per essere in grado di interpretare il bilancio d’esercizio in maniera corretta è indispensabile avere una conoscenza non superficiale dell’impresa nel suo complesso e delle norme che ne regolano il funzionamento.

Si può affermare, dunque, che il bilancio d’esercizio assolve una duplice funzione:

- Conoscitiva in quanto offre, a posteriori, informazioni essenziali sull’andamento economico e finanziario dell’azienda, esprimendo i risultati ottenuti per effetto delle strategie attuate;

- Di controllo in quanto rappresenta lo strumento con cui gli organi preposti all'amministrazione sottopongono il proprio operato all'esame e all'approvazione di chi ha assegnato loro l'incarico di governare l'azienda (Astolfi et al, 2014).

1.2 La normativa sul bilancio

La normativa sul bilancio d'esercizio deriva da disposizioni comunitarie recepite dal nostro Codice Civile: l'articolo 2423, denominato "*Redazione del bilancio*", afferma che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio.

Il secondo comma del medesimo articolo afferma che "*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*". Questa espressione rappresenta la cosiddetta "clausola generale del bilancio", dalla quale è possibile, poi, far discendere tutte le altre norme.

Il terzo e il quarto comma hanno lo scopo di agevolare l'interpretazione delle specifiche norme che seguono per raggiungere una rappresentazione "chiara, veritiera e corretta". Con il terzo comma il legislatore introduce il postulato delle informazioni complementari, le quali devono essere utilizzate qualora le informazioni derivate da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a fornire la rappresentazione desiderata. Il quarto comma risulta speculare al precedente, agendo esattamente nel senso contrario.

Nell'ultimo comma, infine, sempre l'articolo 2423 afferma che *“il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”*.

1.3 I principi di redazione del bilancio

I principi di redazione, subordinati alle clausole generali, costituiscono un'applicazione pratica dei postulati di “chiarezza” e “rappresentazione veritiera e corretta”. L'osservanza di tali principi dovrebbe condurre, nella maggior parte dei casi, alla redazione di un bilancio d'esercizio rispondente alle richieste. Ciascuno dei principi di redazione, effettivamente, realizza congiuntamente le clausole generali di redazione del bilancio.

I principi di redazione individuati esplicitamente dal Codice Civile all'art. 2423-bis sono i seguenti:

- Continuità (n. 1);
- Prevalenza della sostanza sulla forma (1-bis);
- Prudenza (n. 1, 2, e 4);
- Competenza (n. 3);
- Costanza dei criteri di valutazione (n. 6).

Il principio contabile italiano n.11 individua, inoltre, ulteriori principi di redazione quali la neutralità, la rilevanza (previsto dal Codice Civile all'art. 2423 co. 4) e la comparabilità (Bava, Devalle, 2017).

2. La composizione del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, come definito dall'articolo 2423 del Codice Civile.

2.1. Lo stato patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

L'art. 2423 c.c. prescrive uno schema obbligatorio analitico in cui sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio. Deve, inoltre, essere redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali. La forma è costituita da sezioni contrapposte denominate, rispettivamente, "Attivo" e "Passivo".

La sezione "Attivo" è suddivisa in quattro classi di voci identificate da lettere maiuscole dell'alfabeto:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- B. Immobilizzazioni;
- C. Attivo circolante;
- D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:

B. Immobilizzazioni:

- I. Immobilizzazioni immateriali

- II. Immobilizzazioni materiali
- III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;

C. Attivo circolante:

- I. Rimanenze
- II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- IV. Disponibilità liquide.

Le sottoclassi sono poi suddivise in voci contrassegnate da numeri arabi.

Le partecipazioni e i crediti, compresi tra le immobilizzazioni, sono ulteriormente suddivisi in sottovoci, contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto.

La sezione "Passivo" è ripartita in cinque classi di voci identificate da lettere maiuscole dell'alfabeto:

- A. Patrimonio netto;
- B. Fondi per rischi e oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
- E. Ratei e risconti.

Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate:

- Classe A, da numeri romani;
- Classe B e D, da numeri arabi.

2.2 Il conto economico

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio (Bava, Devalle, 2017).

L'art. 2425 c.c. indica una struttura del Conto Economico scalare a due livelli. Il primo livello, contrassegnato da una lettera maiuscola, identifica quattro classi, per ciascuna delle quali deve essere riportato il totale. All'interno di ogni classe è presente una classificazione di voci individuate da numeri arabi. La struttura a scalare consente di evidenziare dei risultati parziali. Lo schema del codice ne riporta due: la differenza A-B e il risultato prima delle imposte. Dopo quest'ultima voce devono essere separatamente indicate, al punto 20, le imposte sul reddito che precedono l'utile o perdita di esercizio a chiusura del Conto Economico. (Quagli, 2021).

Entrando più nel dettaglio esso si presenta così composto:

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

Differenza A-B

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)

20) Imposte sul reddito

Utile (perdita dell'esercizio)

2.3. La nota integrativa

La nota integrativa è il documento che compone il bilancio di esercizio, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario. È un documento discorsivo che fornisce l'informativa esplicativa e integrativa delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. Il contenuto minimo della Nota integrativa è disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice civile: in essa possono essere inserite ulteriori informazioni complementari qualora necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La Nota integrativa ha funzione esplicativa ed integrativa degli importi indicati nello Stato patrimoniale, nel Conto economico e degli accadimenti aziendali che hanno determinato le variazioni da un esercizio all'altro. (Dan, 2022)

In generale la nota integrativa assolve diverse funzioni:

1. spiegare i criteri di valutazione adottati per le funzioni di bilancio (prima e principale funzione);
2. fornire il dettaglio di certe voci inserite nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale o di specificare l'inserimento di determinati elementi entro certe voci, dettagli che il grado di sintesi delle suddette sezioni non può specificare;
3. fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello stato Patrimoniale;
4. fornire spiegazioni sull'adozione di alcuni comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive e, in quanto tali, possono prestarsi a interpretazioni fin troppo elastiche da parte degli amministratori, tanto da

poter determinare una lesione del principio di prudenza (Quagli, 2021).

2.4 Il rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario offre i dati complementari che consentono di determinare le modalità con le quali la liquidità viene generata e assorbita dalle diverse aree della gestione aziendale.

In relazione alla centralità che il Rendiconto Finanziario assume ai fini dell'analisi, è opportuno evidenziare che tale documento, da sempre, costituisce parte integrante del bilancio in base ai Principi contabili internazionali emanati dallo IASB, mentre la sua obbligatorietà, fino a epoca relativamente recente, non era prevista dalla normativa civilistica in vigore nel nostro paese per le imprese che redigono il bilancio in base al contenuto degli artt. 2423 e ss. Cc.

Soltanto con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 il Rendiconto Finanziario, già obbligatorio per le società quotate (che applicano i principi IAS/IFRS), è entrato a far parte degli elementi costitutivi del bilancio anche per tutte le imprese non quotate che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sebbene il legislatore non abbia previsto uno schema di riferimento per la redazione del Rendiconto Finanziario, le caratteristiche di tale prospetto sono comunque delineate dall'art. 2425 ter c.c., secondo cui, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente, devono risultare:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;

- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa di investimento e finanziamento (ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci).

In termini generali, l'analisi per flussi muove dalla considerazione secondo la quale le voci dello Stato Patrimoniale espongono fonti o impieghi di risorse finanziarie che subiscono modificazioni aumentative e diminutive nel corso dell'esercizio; tali variazioni hanno portato alla trasformazione dei valori o fondi iniziali in valori o fondi finali. (Paolucci, 2021)

CAPITOLO SECONDO – LE PLUSVALENZE: INQUADRAMENTO

TEORICO E SITUAZIONE NEL MONDO DEL CALCIO

1.1 Le plusvalenze: definizione e concetti generali

Per plusvalenza si intende l'incremento del valore monetario di beni o di un complesso di beni; ad essa si contrappongono le minusvalenze, che invece risultano essere un decremento.

Le plusvalenze si distinguono dai ricavi per la categoria dei beni interessati, che, nel caso delle plusvalenze, è individuata in via negativa e residuale e comprende tutti i beni inerenti all'impresa diversi dai beni merce. Derivano, inoltre, solo dalla cessione di beni e non dalla prestazione di servizi. Ai fini della loro determinazione è sempre necessario porre a confronto due valori:

- il valore di cessione o di uscita del bene;
- il valore di acquisizione.

Se la differenza risulta positiva si avrà una plusvalenza, altrimenti si tratterà di una minusvalenza.

Il valore di cessione o di uscita coincide con:

- il corrispettivo o l'indennizzo: nei casi di cessione a titolo oneroso o risarcimento danni per la perdita o il danneggiamento di beni;
- il valore normale: nei casi in cui non sussiste un corrispettivo e, quindi, vi è la necessità di prendere in considerazione un valore convenzionale.

I beni generanti plusvalenze possono essere raggruppati in tre categorie:

- i beni-merce, alla produzione e scambio dei quali è diretta l'attività dell'impresa;
- le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le azioni e le quote di partecipazione in società ed enti, anche se non rappresentate da titoli, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (Ghini ed Antifora, 2001).

2 LE PLUSVALENZE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Per comprendere come le plusvalenze vengono collocate all'interno del bilancio d'esercizio, e come queste partecipano alla determinazione del reddito d'impresa, è necessario dividerle in due categorie:

- le plusvalenze ordinarie;
- le plusvalenze straordinarie.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015, che ha modificato gli schemi di bilancio ed ha eliminato, dal Conto economico, tutta l'area dei componenti straordinari di reddito (macrocategoria E - Oneri e Proventi straordinari), l'esatta collocazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in bilancio era strettamente legata proprio alla loro distinzione tra plusvalenze e minusvalenze ordinarie e plusvalenze e minusvalenze straordinarie.

2.1 Le plusvalenze ordinarie

Vengono definite plusvalenze e minusvalenze ordinarie quelle che derivano dalla alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono ceduti a causa del deperimento economico-tecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che sono poco rilevanti rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall'impresa.

Le plusvalenze ordinarie andavano collocate all'interno del Conto economico, alla voce *Valore della Produzione (A) – altri ricavi e proventi (5)* mentre le minusvalenze ordinarie andavano collocate, sempre nel Conto economico, ma alla voce *Costi di Produzione (B) – oneri diversi di gestione (14)*.

2.2 Le plusvalenze straordinarie

Si considerano plusvalenze e minusvalenze straordinarie quelle che derivano:

- da alienazioni effettuate a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo, ristrutturazione;
- da alienazione di tutti quei beni diversi da quelli strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.

Le plusvalenze straordinarie andavano collocate all'interno del conto economico, alla voce *Proventi e Oneri straordinari (E) – proventi (20)*, in cui erano indicate separatamente rispetto ad altri proventi straordinari utilizzando un'apposita sottovoce.

Le minusvalenze straordinarie venivano collocate, invece, nel conto economico, alla voce *Proventi e Oneri straordinari (E) – oneri (21)*, in cui indicate separatamente rispetto ad altri proventi straordinari in una confacente sottovoce.

Ricapitolando si aveva:

CONTO ECONOMICO

- A) VALORE DELLA PRODUZIONE - 5) altri ricavi e proventi
Plusvalenze ordinarie
- B) COSTI DELLA PRODUZIONE - 14) oneri diversi di gestione
Minusvalenze ordinarie
- E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI- 20) proventi - 21) oneri
Plusvalenze e minusvalenze straordinarie – in apposite sottovoci

A partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016, nulla cambierà per quanto attiene la collocazione in bilancio delle plusvalenze e delle minusvalenze ordinarie.

Le plusvalenze e le minusvalenze straordinarie, invece, per via dell'abrogazione della macro-categoria E del Conto economico, dovranno obbligatoriamente essere indicate anch'esse tra i componenti ordinari di reddito.

3 PLUSVALENZE E REATI FINANZIARI

3.1 Le plusvalenze fittizie

In merito ai legami tra plusvalenze e reati finanziari, una problematica molto importante e sempre più attuale è quella inerente alle plusvalenze fittizie.

Si tratta di una pratica illecita, utilizzata ormai da molti anni, ma che solo recentemente ha guadagnato l'attenzione di tutti i media e delle più grandi testate giornalistiche per le vicende legate al mondo del calcio, che andremo ad approfondire successivamente.

La plusvalenza fittizia è un guadagno gonfiato ottenuto alterando il valore reale di un bene o servizio, con lo scopo principale di far apparire la situazione economica aziendale migliore di quella reale.

L'obiettivo viene raggiunto attraverso la cessione, o lo scambio, di beni o servizi con costi opportunamente maggiorati, così da mettere a bilancio valori patrimoniali superiori a quelli reali. Tale sistema si dimostra molto efficace poiché porta un immediato beneficio economico e permette alle aziende di aggiustare in modo "*artificioso*" i bilanci.

L'obiettivo principale della plusvalenza fittizia è quindi quello di sanare in parte o totalmente le perdite accumulate durante l'esercizio fiscale; le plusvalenze fittizie, però, non prevedono un effettivo scambio di denaro. I benefici sono puramente di natura contabile, ragione per cui un'impresa potrebbe essere costretta a dover ricorrere a questa tecnica ogni anno per coprire degli ammanchi.

3.2. Le plusvalenze nel mondo del calcio

Da quanto espresso sopra, la plusvalenza è un elemento estremamente positivo poiché rappresenta la conseguenza di un'operazione finanziaria portata a termine con profitto.

Nel calcio una plusvalenza si manifesta nel momento in cui la società cede un suo calciatore a un prezzo superiore a quello risultante a bilancio. Questa operazione, di conseguenza, costituisce una delle principali fonti di entrate insieme ai diritti televisivi, contratti pubblicitari, vendita biglietti e merchandising. Gli atleti tesserati dalla società rappresentano assets alquanto preziosi da valorizzare al massimo. Un calciatore viene acquistato a una determinata cifra stabilita in fase di trattativa e, successivamente, il suo cartellino può aumentare di valore a seguito delle sue ottime prestazioni. Potrebbe anche, tuttavia, capitare il contrario a causa, ad esempio, di frequenti infortuni o aspettative non mantenute.

Qualora una società, comunque, durante le finestre di mercato riuscisse a cedere un tesserato a un costo superiore al valore della quota rimanente del costo storico, otterrebbe una plusvalenza da mettere a bilancio.

Ogni acquisto o cessione di un giocatore viene distribuito in base alla durata di un contratto secondo la logica dell'ammortamento all'interno del conto economico, mentre il valore residuo viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Per capire al meglio il funzionamento dell'ammortamento prendiamo a esempio il molto discusso trasferimento di Mattia Caldara dalla Juventus al Milan avvenuto nell'estate del 2018.

I rossoneri, infatti, all'epoca hanno acquistato il giocatore per 35 milioni: il difensore ha, poi, firmato un contratto di cinque anni con uno stipendio netto da 2,2 milioni a stagione.

Per capire quanto ha pesato l'arrivo di Caldara nel bilancio 2018/2019 dei rossoneri bisogna per prima cosa dividere l'esborso per il cartellino (35 milioni) per la durata del contratto (cinque anni). L'acquisto, quindi, ha avuto un impatto di 7 milioni ogni anno, ai quali poi si deve aggiungere lo stipendio lordo (4,07 milioni) per un totale quindi di 11,07 milioni.

Dopo 4 anni, il fondo ammortamento di Caldara ammonta a 28 milioni mentre il valore residuo a 7 milioni; se vendessimo dopo tale arco temporale il calciatore a 50 milioni avremmo una plusvalenza di 43 milioni.

Le plusvalenze nel mondo nel calcio hanno assunto con il passare del tempo un ruolo sempre più centrale; questo perché le società di calcio, come tutte le altre società, hanno un bilancio ed esso va approvato ogni anno. L'obiettivo è sempre quello di chiudere l'esercizio annuale in attivo: le entrate devono essere maggiori delle uscite. Le plusvalenze, in questo senso, giocano un ruolo fondamentale, essendo delle voci "positive" che vanno a coprire eventuali costi molto elevati. I club dovrebbero, quindi, provare a coprire tutte le spese (calciomercato in entrata, stipendi, costi di gestione...) con gli introiti (calciomercato in uscita, sponsor, diritti tv, incassi dallo stadio...).

Le plusvalenze hanno assunto un ruolo sia centrale che strategico all'interno del mondo del calcio, soprattutto da quando la UEFA ha deciso, nel lontano 2009, di istituire il cosiddetto Fair Play Finanziario. Il progetto, nato con l'obiettivo di permettere ai vari club di estinguere i propri debiti e di promuovere un'idea di calcio

basata non sull'effettiva ricchezza dei diversi investitori, bensì sulla meritocrazia, stabilisce, infatti, che nessuna società di calcio possa spendere sul mercato una cifra più elevata di quanto abbia effettivamente guadagnato.

Oltre agli sponsor e ai vari proventi che derivano dall'impatto del brand del club sul mercato sia nazionale che internazionale, le plusvalenze diventano quindi una delle principali fonti di guadagno effettivo per un club di calcio. Una ragione in più, quest'ultima, per cercare di generarne quante più possibili. Nel mondo del calcio – come in quasi ogni altro – vale, infatti, la seguente regola: chi più guadagna, più è in grado di spendere.

Per questi motivi, la strategia di molti club, sia grandi che piccoli, è proprio quella di generare il numero più alto possibile di plusvalenze. Questo fa sì che esse abbiano due grandi vantaggi: un bilancio tendenzialmente positivo perché le plusvalenze vanno a coprire i costi e la disponibilità di una somma di denaro maggiore per il calciomercato.

La plusvalenza presenta, inoltre, un altro grande vantaggio: pur non essendo un ricavo della gestione caratteristica del club (come possono essere i proventi da diritti tv, sponsor o biglietteria) rientra comunque nei parametri per calcolare gli indici di bilancio utili per ottenere le licenze nazionali o internazionali o per rispettare i requisiti del fair play finanziario.

Di per sé quindi le plusvalenze vengono considerate delle normali componenti positive di reddito, che definiscono il guadagno della società nell'operazione di scambio dei calciatori.

La situazione degenera però, nel momento in cui, al fine di sistemare i conti per rispettare le regole sul fair play finanziario, il club tende a gonfiare il valore di cessione, così da registrare una plusvalenza maggiore. È il caso, per esempio, del famoso scambio tra Barcellona e Juventus concluso nell'estate dello scorso 2020. In quell'occasione, Arthur, l'attuale numero 5 della Juventus, venne valutato dai blaugrana la bellezza di 72 milioni, mentre Pjanic si trasferì in Spagna sulla base di una valutazione di ben 60 milioni, come riportato da tutte le fonti d'informazione sportiva. Come fu subito chiaro a tutti, le cifre riportate non rispecchiavano affatto il reale valore dei calciatori, ma permettevano a entrambi i club di aggirare il Fair Play Finanziario grazie a due plusvalenze da record.

Nel mondo del calcio, purtroppo, è sempre più facile trovarsi dinanzi a casi come questo; se dapprima questa problematica riguardava solamente grandi club, ora si è diffusa anche squadre meno blasonate. Proprio per tale motivo le autorità competenti hanno tentato di porre rimedio a questa situazione, dando vita, tramite delle azioni legali a delle vere e proprie inchieste nel mondo del calcio.

3.3. Le inchieste sulle plusvalenze nel mondo del calcio

Un'indagine realizzata dalla Covisoc, organismo di vigilanza sulle società calcistiche, ha rilevato alcune ambiguità circa l'operato di alcuni club di Serie A nel corso delle ultime sessioni di calciomercato. Al centro della bufera, in particolare, alcune plusvalenze sospette definite appunto "plusvalenze fittizie"; questa pratica nel calcio consiste nell'alterare il reale valore di un giocatore per generare una plusvalenza maggiore.

I giocatori utilizzati per tale tecnica illecita non sono di certo i cosiddetti top player o professionisti famosi, ma atleti poco conosciuti, che sono ai margini della rosa, molto spesso seduti in panchina e, quindi, raramente impiegati in partite ufficiali.

Queste operazioni border line, inoltre, coinvolgono anche giocatori provenienti dai settori giovanili. Il club, molto probabilmente, non ha proceduto ad alcun pagamento per l'acquisto del giovane "talento" e non ha messo alcun valore a bilancio. Generalmente, infatti, si tratta di calciatori di secondo piano il cui valore non è ancora riconosciuto a livello ufficiale. Le società, di conseguenza, possono attribuire ai cartellini valori piuttosto elevati, effettuare scambi del valore di milioni di euro e generare sempre sostanziose plusvalenze.

L'identikit del giocatore perfetto per queste operazioni è, quindi, un calciatore con un valore di mercato inferiore al milione di euro che viene iscritto a bilancio con cifre n volte superiori.

Per generare una plusvalenza è ovviamente necessario che ci sia un acquirente. Ma chi può essere disponibile ad acquistare un giocatore praticamente sconosciuto, per di più con un prezzo gonfiato e che va al di fuori da ogni logica di mercato?

È inevitabile, quindi, che ci sia una collaborazione tra venditore e acquirente con la consapevolezza da parte di entrambi i soggetti dell'atto illecito che stanno compiendo: in questi casi si parla di plusvalenza fittizia incrociata, generalmente, anche la società acquirente fa la stessa operazione cedendo un suo giocatore, sempre con prezzo gonfiato, all'altra società in modo da recuperare l'esborso.

Entrambe le società, tramite le compravendite alterate, generano dei proventi da mettere sotto la voce ricavi per risanare il bilancio senza effettivamente aver realizzato operazioni che rispecchiano i reali valori in campo. I ricavi contribuiscono a sanare le finanze dell'esercizio in corso mentre i costi vengono ripartiti per più anni grazie alla pratica dell'ammortamento che permette di distribuirli in un numero di anni pari a quelli stabiliti nel contratto d'acquisto. È esattamente il meccanismo che hanno utilizzato per anni Chievo, Verona e Cesena. Hanno creato una sorta di cooperativa della plusvalenza fittizia in modo da mettere a segno ripetute compravendite di giocatori con il solo obiettivo di risanare i rispettivi bilanci.

La libertà di stabilire il valore del giocatore rappresenta l'elemento chiave in relazione al quale ruota questo meccanismo. Per le autorità è, dunque, alquanto difficile dimostrare con assoluta certezza che un tesserato venduto, ad esempio, per 7 milioni di euro ne valga effettivamente soltanto 1. Il prezzo rimane un valore soggettivo fissato dal club in base a proprie considerazioni sulle capacità tecniche dell'atleta e prospettive future.

Nessun organo ufficiale può, infatti, stabilire il prezzo dei calciatori prendendo come riferimento specifici parametri. Ad oggi, ad esempio, esistono solo siti che offrono il costo in tempo reale del cartellino sulla base dell'analisi di età e prestazioni del giocatore (partite giocate, numero di assist, gol segnati, ecc.). Tuttavia, anche questi sono dati frutto di considerazioni personali di pseudo-esperti, inattendibili come prova da presentare di fronte al tribunale per contestare il valore attribuito a un calciatore; a dimostrazione di ciò la società Juventus è stata assolta proprio perché erano stati

utilizzati durante il processo valori presi da Transfermarkt, un sito web che stima le valutazioni dei giocatori.

La dimostrazione di quanto sia complicato dimostrare le presunte irregolarità contabili dei club sta nel fatto che, ad oggi, le uniche società punite per plusvalenze fittizie sono state Chievo Verona e Cesena nel 2018. Un'indagine della Procura federale è riuscita a ricostruire una serie di illeciti dal 2015 al 2018 che ha visto coinvolti i due club allo scopo di generare plusvalenze fittizie per falsificare i bilanci e avere così le carte in regola per ottenere la Licenza Nazionale e potersi iscrivere alle relative competizioni. Il processo si è concluso con la condanna di colpevolezza per ambedue le società.

Altri club di primissimo livello, quali Milan e Inter, sono finiti sotto esame nello stesso periodo. Gli inquirenti hanno esaminato, in particolar modo, numerosissimi scambi avvenuti tra le due società milanesi negli anni 2000 inerenti, per lo più, giocatori cresciuti nei rispettivi settori giovanili. Si trattava di calciatori di secondo livello i cui scambi, tuttavia, hanno dato origine a delle plusvalenze per 14 milioni di euro nelle casse della società nerazzurra. Allo stesso modo anche il Milan, grazie a delle cessioni all'Inter di giocatori pressoché sconosciuti, ha potuto generare guadagni per quasi 12 milioni di euro. Queste operazioni hanno insospettito la Procura di Milano, che ha aperto un'indagine per falso in bilancio nei confronti delle società e di personaggi illustri nonché amministratori delegati, Adriano Galliani e Massimo Moratti e dei dirigenti interisti Rinaldo Ghelfi e Mauro Gambaro. Tutto si è concluso, però, con un nulla di fatto e il proscioglimento di tutti gli indagati.

Alla fine del 2021 l'argomento delle plusvalenze è tornato prepotentemente alla ribalta con il coinvolgimento della Juventus. Il punto centrale della problematica

rimane sempre lo stesso, ovvero il presunto utilizzo di guadagni fittizi per aggiustare i bilanci. In questo caso, sarebbero addirittura 42 le operazioni di mercato che, secondo la Procura di Torino, necessitano di un approfondimento. In realtà, le prime a muoversi per segnalare una situazione poco chiara sono state la Consob, dato che il club torinese è quotato in borsa e la Covisoc (Commissione di vigilanza società di calcio), portando all'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Federcalcio.

I dati contestati sono quelli iscritti a bilancio dalla Juventus sotto la voce "proventi da gestione diritti calciatori". Le cifre in prese in considerazione riguardano plusvalenze per un totale di 131,6 milioni di euro per il solo bilancio 2018-2019 e di 119,1 milioni di euro per la stagione 2020-2021.

Nonostante questo, però, sono cadute tutte le accuse nei confronti della Juventus e di tutte le altre squadre coinvolte (tra cui cinque di serie A: Napoli, Genoa, Sampdoria e Empoli): i legali della società hanno, infatti, contestato il modello utilizzato dalla Figc per la valutazione di ogni singolo giocatore alla pari dell'accusa di illecito e quindi, per il giudice, quel modello non è stato considerato sufficiente a comprovare l'illecito.

Questo fa comprendere come sia difficile potere fissare una valutazione corretta e oggettiva dei calciatori e, di conseguenza, smascherare le presunte plusvalenze fittizie nel mondo del calcio.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi ha voluto illustrare, in primo luogo, la conformazione del bilancio d'esercizio. Ha voluto, inoltre, far comprendere come le plusvalenze incidano nella determinazione del reddito d'esercizio all'interno del bilancio. Il focus si è, infine, spostato sulle plusvalenze nel mondo del calcio, con la conseguente dimostrazione di come numerosi club utilizzino la tecnica illecita delle plusvalenze fittizie per sanare bilanci in perdita e di quanto sia difficile per l'autorità smascherare questo sistema.

Nel corso della storia, infatti, solamente in due casi si è riusciti a comprovare l'effettiva esistenza di una plusvalenza fittizia; questo ci fa capire come in realtà tutto questo può essere messo in luce con fitte ed accurate indagini da parte dell'autorità. Il problema principale, però, è dovuto al fatto che non ci sono regole ben definite e che vi è difficoltà nello stabilire quale sia effettivamente il prezzo congruo per ogni giocatore.

Nessuno può, infatti, vietare ad una società di acquistare un calciatore per una determinata cifra anche se, magari, il valore potrebbe non rispecchiare il suo reale valore. Il mercato del calcio dovrebbe autoregolarsi con il meccanismo della domanda e dell'offerta, ma in realtà è un mondo che va al di fuori di ogni regola di economia e finanza: basta analizzare l'aumento che negli ultimi anni hanno avuto i costi dei cartellini dei giocatori, talmente alti da essere definiti inspiegabili.

BIBLIOGRAFIA

Astolfi, Barale, Nazzaro, Ricci (2014) *Impresa e mercati internazionali*, Tramontana, Milano

Bava F., Devalle A. (2017) *Bilancio 2017*, Eutekne Principi Contabili, Torino.

Dan G. (2022) *Redazione del Bilancio*, My solution, Milano.

Ghini A., Antifora R. (2001) *Plusvalenze e minusvalenze nel reddito d'impresa*, Milano.

Quagli A. (2021) *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino.

Paolucci G. (2021) *Analisi di bilancio e finanziaria*, FrancoAngeli, Milano.